

LUJO MARGETIĆ
Pravni fakultet
Rijeka

UDC 091.2:34=75

PROPOSTA PER UNA NUOVA INTERPRETAZIONE DEL PSI VI 648

A b s t r a c t: L'autore sottopone ad un'analisi dettagliata il papiro PSI VI, 648 ed arriva a conclusioni differenti da quelle finora accettate nella letteratura, soprattutto in quanto riguarda il contenuto giuridico del papiro, perché sostiene che si tratta di una richiesta per l'esonero dalla carica di esattore delle imposte. Inoltre, l'autore sostiene che non si può invocare il papiro a sostegno della presunta responsabilità solidale dei curiali.

1. L'importanza del papiro proveniente dagli scavi effettuati ad Aschnunen e pubblicato anni or sono dalla Società italiana per la ricerca dei papiri greci e latini in Egitto¹ è stata giustamente sottolineata da Gelzer. Insieme a Calderini, che curò la pubblicazione del papiro, Gelzer credette che riguardasse l'obbligazione solidale della βουλή, e siccome da altre fonti la solidarietà dei curiali concernente il totale delle imposte da versare agli organi statali non risulta chiaramente, dichiarò con evidente soddisfazione: Ich glaube nicht dass solch praecise Formulierungen wie Z. 5 und 12 schon bekannt sind² Anche in tempi recenti uno dei più quotati ed autorevoli moderni conoscitori del tardo impero romano, Jones, lo cita come prova basilare della solidarietà curiale³.

In verità, la seconda parte del papiro è tanto malandata, che non se ne può ricavare press'a poco niente. Calderini ha confessato di non sapere che farsene dalla linea 18 in poi. Forse si tratta di un'altra questione collegata alla prima soltanto in modo superficiale, il che ci costringe a rivolgere la nostra attenzione alle sole prime 17 righe, le quali, a nostro parere, finora non sono state interpretate in maniera soddisfacente.

¹ Papiri greci e latini. Pubblicazioni della Società Italiana per la ricerca dei Papiri Greci e latini in Egitto (= PSI), VI, 1920, nr. 684, pp. 96—100.

² PSI VI, cit., p. 99.

³ A. H. M. Jones, *The Later Roman Empire* (284—602), Oxford 1964, II p. 728 e s.; III p. 229 e s. Cfr. F. De Martino, *Storia della costituzione romana* V, Napoli 1975, p. 516 e s.

Ecco prima il testo:

P[αί]τήσωμεν τὸ μήνυμα καὶ τὴν θε[ί]αν διάταξιν ἀναγνωσθῆναι
 τὴν διαγορε[ύουσαν]
 τοὺς ἐξάκτορας ἐξ ὀ[νο]μασίας τῆς βουλῆς δεῖν κ[α]ταστ[ῆ]ναι,
 ἔτι μὴν καὶ τὰ δύο με[γα]λοφυῆ ἡδικτα ὧν τὸ μὲν
 προσάττει μηδένα βουλευτικὸν φρόντισμ[α] ὑπείσελ[θεῖν]
 5 ἄνευ ὀ[νο]μασίας τῆς βουλῆς, τὸ δὲ ἄλλο κατ' ἀναλογί[αν]
 τῆς ἐκάστου ὑποστάσεως τοὺς πολυτενομένους τὰς
 [.]κὰς λειτουργίας ἐκ[.]λ[.]λ[.]
]εν[.]α
 αἰτήσωμεν Ἡσαίαν τὸν [.]χ[.]...]. .τη τη η[.]ν [.]κ[.]
 παρ[α]στῆναι, ἔτι μὴν τύπον δοθῆναι ἐπὶ [τ]η.
 10 ὥστε ἢ Ταυρίνον ἐξωθεῖσθαι τῆς ἐξακτορ[ί]ας ἄνευ
 [τ]οῦ βουλευτηρίου κατ[α]σταθέντα κατὰ τῆ[ν] θε[ί]αν διάταξιν
 καὶ τὰ μεγαλοφυῆ ἡδικτα, ἢ ἀναμερισμὸν γενέσ[θ]αι
 [κ]ατ' ἀ[να]λογίαν τῆς ἐκάστου ὑποστάσ[ε]ως εἰ ε[ὐ]ρεθείη
 [κ]ατὰ γνώμην τῆς βουλῆς ὀνομασθεῖς.
 15 [αἰτή]σωμεν μετὰ τὸν τύπον ἅπαντα ἀνενεχθῆναι
 [πρ]ὸς τοὺς ἐξοχωτάτους ἐπάρχο[υ]ς καὶ τὸν ἐνδοξ[ό]τατον
 [.]ν, ὥστε μὴ συν[α]ρπαγῆν γενέσθαι ἐπὶ τῇ καταφόβῳ
 γενομένη μηνύσει ὑπὲρ Ταυρίνου.

Calderini crede che il papiro contenga l'abbozzo della dichiarazione di un gruppo di βουλευταί fatta davanti alla curia, non escludendo però la possibilità che si tratti di un reclamo di terze persone danneggiate in qualche maniera per la mancata osservanza delle prescrizioni sulla nomina degli *exactores*. A suo parere, abbiamo davanti a noi un μήνυμα, cioè la denuncia dell'irregolare nomina di Taurinos, dove gli autori del documento propongono la lettura sia della denuncia sia della costituzione imperiale, secondo la quale la regolarità della nomina degli *exactores* dipende dalla loro nomina da parte della βουλή. Inoltre essi propongono la lettura di due editti, dei quali il primo ordina che mancando la nomina da parte della *curia* non si può accedere ad alcuna funzione curiale, e l'altro, sempre secondo Calderini, „che i curiales in proporzione ciascuno della propria sostanza compiano (?) le liturgie“. Gli autori del documento vogliono che si deliberi la destituzione di Taurinos dalla funzione d'esattore a causa dell'irregolarità della nomina, o che „in proporzione della sostanza di ciascuno si faccia la ratizzazione (della somma da pagare)“ se la nomina era stata regolare. Calderini conclude che pare ovvio che Taurinos abbia mancato al suo dovere di esattore e sottolinea che „la solidarietà dei colleghi *curiales* doveva aver luogo solo qualora la sua nomina risultasse legale“. Alcuni brani dell'argomentazione di Calderini sono citati testualmente tra virgolette perché contengono il nocciolo della sua tesi e del problema stesso della solidarietà curiale.

La tesi di Calderini riscosse pieno successo nella letteratura. Nondimeno essa non è convincente. Nel caso che si trattasse della mozione dei curiali è alquanto strano che insistano sulla loro responsabilità curiale se la nomina era stata regolare. I curiali sono davvero tanto desiderosi di partecipare al presupposto risarcimento di danni? Inoltre, sembra poco probabile che i curiali non sapessero se la *curia* aveva nominato o meno Taurinos, e propongano perciò una delibera della curia invece d'accertarsi della situazione nel verbale della seduta, facilmente accessibile a tutti.

Neanche la seconda proposta di Calderini è accettabile. In verità, Calderini la formulò in modo del tutto marginale. Se gli autori del documento fossero stati terze persone al di fuori della cerchia della *curia*, essi avrebbero in primo luogo insistito sulla responsabilità solidale dei curiali e non avrebbero proposto come prima possibilità l'allontanamento di Taurinos dalla carica di esattore e l'esonero dalla responsabilità dei curiali senza neppure menzionare con una parola la responsabilità individuale dello stesso Taurinos.

Tra gli autori più recenti solo Jones si è soffermato più a lungo sull'interpretazione del nostro papiro, ma non è riuscito ad approfondire ulteriormente il vero significato del suo contenuto. Anzi, egli si credette autorizzato a migliorare l'interpretazione di Calderini sostenendo che il secondo editto prescriva „that the decurions are to /guarantee/ curial charges in proportion to the property of each“. Dobbiamo ammettere che questo risolverebbe tutto in riguardo alla responsabilità solidale dei curiali — ed è questo che rappresenta il vero problema—, benché lascerebbe senza risposta tutte le altre incertezze e dubbi relativi al papiro. Ma questo tentativo di Jones, d'interpolare la parola „guarantee“ non è accettabile perché nel papiro questa parola non esiste. Nel papiro c'è solo ἐκ [.] λ . . [che Calderini giustamente integra in maniera assolutamente convincente e pulita: ἐκ[τε]λέ[σαι]. Quello che è strano, è che Jones in un altro posto del suo libro accetta la lettura calderiniana leggendo ἐκ[τε]λεῖν⁴.

Ci pare che oltre alle due proposte da Calderini, ci sia anche una terza possibilità per identificare i misteriosi autori del documento.

Prima di tutto non è d'obbligo interpretare l' ἀπτήσωμεν come la pluralità dei presentatori del μήνυμα, perché il plurale può indicare anche una sola parte rappresentata dal procuratore, che può essere l'avvocato⁵, il figlio⁶, o il fratello⁷. Nella linea 17 si parla della κατάφοβος μήνυσις ὑπὲρ Ταυρίνου, dunque di una richiesta „spaventata“ nel senso di „umilissima“, fatta in nome di Taurinos. Il proponente della μήνυσις teme che questa potrebbe condurre ad una

⁴ Jones, *Tha Later Roman Empire*, cit., III p. 129.

⁵ Jones, *The Later Roman Empire*, cit., II p. 122 n. 112.

⁶ V. p. es. *The Oxyrhynchus Papyri*, ed. B. P. Grenfell, A. S. Hunt e altri XVII, nr. 2110.

⁷ V. p. es. Th. Reinach, W. Spiegelberg, S. De Ricci, *Papyrus grecs et démotiques*, recueillis en Egypte, Paris 1905, npr. 56 (a. 346).

συναρπαγή, una „rapina“, nel qual caso sarebbe più appropriato dire „favoreggiamento“⁸. Tutto ciò ci induce ad identificare nell'autore del documento proprio il rappresentante di Taurinos, perché soltanto a lui si addice il termine *κατάφοβος*, e soltanto egli può desiderare un controllo dell'autorità statale „affinché non si arrivasse al favoreggiamento in connessione all'umilissima richiesta fatta in nome di Taurinos,“ come noi intendiamo la linea 17. Gelzer invece traduce: „der Verhandlungsgegner auf Grund der *κατάφοβος μήνυσις* nichts erschleichen könne“, ma non ci convince, tra l'altro anche perché nel testo greco non c'è menzione della „parte opposta“.

La *μήνυμα*, la *μήνυσις*⁹ del nostro papiro è stata fatta, ci pare, dallo stesso Taurinos, cosa che a prima vista stupisce, ma che offre una risposta soddisfacente al problema del senso dell'alternativa posta dall'autore del documento. Infatti, se il rappresentante di Taurinos desiderava esonerarlo dalla carica d'esattore, doveva procedere con la richiesta proprio nel modo usato nel testo del papiro. Dapprima solleva l'eccezione d'incompetenza dell'organo statale che aveva nominato Taurinos, sostenendo che soltanto alla *curia* spettava tale competenza. Ma Taurinos non poteva essere pienamente certo di riuscire con questa eccezione perché non poteva escludere in modo assoluto la possibilità che ci fosse stata una seduta della *curia*, che tra tante altre questioni secondarie che solitamente passano inosservate dai presenti, avesse trattato anche la questione della nomina, dove, come accade anche oggidi, si votano numerose proposte alzando la mano senza sapere bene di che cosa si tratta.

Dunque, la seconda linea di difesa di Taurinos consisteva nel sostenere che — anche se la nomina era stata fatta regolarmente dalla *curia* — egli non poteva essere nominato perché tale funzione doveva essere affidata ad un'altra persona. Si sa che ogni città possedeva un elenco dei curiali dove si stabiliva il turno da seguire per ogni carica, e, se il turno non veniva rispettato, colui che era stato nominato poteva obiettare; se non riusciva con la sua protesta, poteva rivolgersi all'autorità provinciale. Questo è proprio quello che si menziona nel nostro papiro. Il rappresentante di Taurinos dice: Se la *curia* ha davvero nominato Taurinos alla carica di esattore, si dovrebbe procedere all'*ἀναμερισμόν* tenendo conto *κατ' ἀναλογίαν τῆς ἐκάστου ὑποστάσεως*. *Ἀναμερισμός* potrebbe qui significare l'assegnazione delle funzioni. Non siamo inoltre costretti a tradurre *κατ' ἀναλογίαν* con „in proporzione“, perché questa espressione potrebbe significare „su misura di“, „secondo la grandezza di“, e perciò per le righe 12-13 (*ἀναμερισμόν γενέσθαι κατ' ἀναλογίαν τῆς ἐκάστου ὑποστάσεως*) proponiamo la seguente traduzione: la distribuzione deve procedere secondo l'ammontare delle sostanze di ciascuno (curiale), in altre parole, secondo il turno stabilito, tenendo conto delle ricchezze di ogni singolo curiale.

⁸ Cfr. Nov. Iust. 152, 1 (a. 534).

⁹ Oltre al nostro papiro cfr. anche Papiri greco-egizii, ed. Comparetti—G. Vitelli, Milano, nr. 377 (VI sec.).

A sostegno della nostra tesi parla anche la citazione del secondo decreto nelle righe 5—7 del papiro. Eccone il testo insieme alle felici e convincenti integrazioni di Calderini: *κατ' ἀναλογίαν τῆς ἐκάστου ὑποστάσεως τοὺς πολιτευομένους τὰς βουλευτικὰς λειτουργίας ἐκτελέσαι* cioè, gli oneri curiali devono essere effettuati dai curiali secondo l'ammontare della sostanza di ogni singolo curiale. Ci pare evidente che qui non si tratta della responsabilità solidale bensì del turno prestabilito secondo il quale i curiali dovevano sostenere tutte le loro funzioni¹⁰. Ma se nelle linee 5—7 non abbiamo a che fare con la solidarietà, lo stesso vale anche per la frase delle linee 12—13, che non è altro che la conseguenza logica e giuridica della norma del secondo editto citato nelle linee 5—7.

Riassumendo, noi interpretiamo il testo del papiro così: il rappresentante di Taurinos chiede alla *curia* di leggere prima la richiesta di Taurinos, poi la costituzione ed i due editti. Indi, chiama un testimone (forse un funzionario)¹¹ e prosegue proponendo alla *curia* di esonerare Taurinos dalla carica di esattore delle imposte, e ciò a causa dell'incompetenza dell'organo, se egli era stato nominato senza l'intervento della *curia*, e in caso contrario, a causa dell'inosservanza del turno prestabilito. Infine, il rappresentante di Taurinos chiede la rimessione della delibera all'autorità statale onde evitare un possibile favoreggiamento da parte della *curia*.

2. Dalle nostre indagini risulta, tra l'altro, che il papiro non tratta la responsabilità solidale dei curiali e che difficilmente lo si possa invocare in sostegno della tesi sostenuta da molti autori, secondo i quali nel Tardo Impero Romano questa responsabilità esisteva. La fragilità di questa tesi risulta dalla già citata dichiarazione di Gelzer, secondo il quale non si conosce una formulazione tanto precisa d'obbligazione solidale dei curiali come quella espressa nei due posti del nostro papiro.

E in verità, è difficile combattere la tesi opposta, sostenuta da tanti espliciti testi che confermano l'inesistenza¹² della solidarietà curiale. Gli imperatori combattevano ripetutamente l'usanza degli ufficiali provinciali di far pressione sui curiali per le imposte non riscosse. Per gli ufficiali la disapprovazione delle autorità superiori per il mancato totale adempimento degli obblighi finanziari da parte di una *civitas* era ovviamente a gran lunga più temibile del rancore e dell'odio dei curiali. Nondimeno quei curiali che avevano importanti relazioni a Costantinopoli riuscivano ad ottenere la protezione degli

¹⁰ Cfr. per la funzione del *defensor* Nov. Iust. 15, 1 (a. 535): *ἀμοιβὰδὸν ἅπαντας τοὺς σεμνοτέρους τῶν πόλεων οἰκήτορας ταύτην αὐταῖς τῇ λειτουργίαν ἐκπληροῦν* e l'epilogo: *ἐγγραφῆναι τῷ κύκλῳ*.

¹¹ Così anche Calderini in *PSI VI*, cit., p. 97.

¹² *Codex Theodosianus* (=CT), 12, 6, 1 (7, IV 321); CT 12, 6, 8 = *Codex Iustinianus* (=C), 10, 72, 2 (30. VII 365); CT 12, 6, 20 = *Breviarium Alaricianum* (27 X 386); CT 11, 1, 31 = C. 11, 59, 12 (31 I 412); CT 8, 8, 10 (11 VII 422); CT 12, 1, 186 = C. 11, 59, 16 (27 IV 429); Nov. Iust. 52, 1 (a. 537); Nov. Iust. 128, 14 (a. 545). Le datazioni sono date secondo O. Seeck, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart 1919.

imperatori tramite ripetute costituzioni. Siamo perciò convinti che neanche la prima nota costituzione in tal senso, quella del 319 sia da interpretare come una revoca della responsabilità solidale dei curiali, ma come il primo, a noi noto, tentativo degli imperatori di tutelare i curiali contro pratiche illegali. Dunque, dubitiamo fortemente che sia lecito supporre l'esistenza della responsabilità solidale dei curiali anche prima del 319. E' vero che l'imperatore Aureliano (270—274)¹³ dispose che i *civitatum ordines* erano responsabili *pro desertis possessionibus*, ma bisogna intendere gli *ordines* come *corpus* con sostanze distinte dagli averi dei singoli curiali, perché altrimenti l'imperatore avrebbe usato il termine *decuriones*. Inoltre qui si parla solo dell'obbligo di pagare le imposte per le terre abbandonate e non della responsabilità in caso d'inadempimento dei doveri degli esattori.

Ancor meno probante è un frammento di Papiniano¹⁴ che parla della situazione del possessore che ha pagato *expediendi negotii causa* le imposte anche per gli altri possessori. Qui il grande giurista romano aveva in mente soltanto il pagamento anticipato per „facilitare“ l'opera dell'esattore. Infine, il frammento parla del pagamento anticipato da parte di qualsiasi possessore e non solo dei curiali.

In riguardo agli argomenti a favore della responsabilità solidale dei curiali dopo il 319, oltre alla parte del papiro testè analizzato, essi sono scarsi e poco persuasivi. Esamineremo qui succintamente solo quelli che sembrano più solidi e più chiari.

In una costituzione del 362¹⁵ indirizzata al *comes Orientis* l'imperatore scrive: *Providendum est eorum novitati decurionum qui nuper nomen curiis addiderunt ne praeteritis debitis susceptorum onerentur* proibendo ogni *molestia pro sarcina nominationis alienae sustinere*. Si sostiene che la solidarietà dei curiali sia qui „presupposta“.¹⁶ Ed infatti, si potrebbe interpretare la costituzione così: il divieto di esigere il saldo dei debiti delle *indicationes* precedenti dai nuovi curiali significa che, all'opposto, sia permesso richiederlo dai precedenti. Ma questa è soltanto una delle possibili spiegazioni, a nostro parere improbabile. Il punto centrale della costituzione è ovviamente il divieto di molestare *pro sarcina nominationes alienae*, il che ci ricorda inequivocabilmente altre simili proibizioni riguardanti *tutti* i curiali, „nuovi“ e „vecchi“ come p.es. il divieto di esigere le imposte *pro alieno decurione vel territorio*¹⁷; *nullam possessionem alterius pro alienis debitis* (. . .) *praecipimus conveniri*¹⁸, *iubemus neminem curialem pro alieni territorii debitis adtineri*¹⁹ ecc. In altre parole, quel che non è lecito verso tutti i curiali, è proibito *soprattutto* verso i nuovi a causa della loro „inesperienza“

¹³ V. C. 11, 59(58), 1 (312—337).

¹⁴ D. 50, 15, 5 pr.

¹⁵ CT 12, 1, 54 (I XI 362).

¹⁶ V. p. es. De Martino, *Storia V*, cit., p. 518.

¹⁷ CT 11, 7, 2 (20 XI 319).

¹⁸ CT 8, 8, 10 (11 VII 422).

¹⁹ CT 12, 1, 186 (25 II 429).

(*novitas*). È chiaro che meno si tratta d'inesperienza e più di timore dei nuovi curiali, per i quali non era certo raccomandabile iniziare la carriera con proteste e lamentele, trovandosi così più esposti a pratiche illegali da parte degli ufficiali.

In un'altra costituzione, indirizzata al vicario dell' Africa²⁰, l'imperatore dichiara che nell'Illirico i *susceptores specierum* si scelgono *ex officialium corpore* e ciò perché gli ufficiali sono più fidati — mentre in Africa rimarrà l'antica consuetudine, secondo la quale essi devono essere *de curia dati*, perché in caso di negligenza *ordo qui creaverit possit artari*. Ma neanche qui si parla dei *decuriones-curiales*. Si menziona l'*ordo*, cioè il *corpus*, i cui beni sono separati dai beni dei curiali²¹.

Le altre costituzioni²², che secondo molti²³ dovrebbero provare la responsabilità solidale dei curiali, non la menzionano affatto e perciò non ce ne occuperemo. Quanto poi alle fonti letterarie, è sintomatico che Libanio tace su questo argomento, benché proprio da lui, al quale gli interessi dei curiali stavano tanto a cuore, ci si potrebbe aspettare che vi si soffermasse. E' vero che Teodoreto dichiara in una sua epistola: *φείσεσθαι (...) τῶν τρισαθλίων πολιτευομένων, ἀπαιτούμενων ἄπερ εἰσπράττειν οὐ δύνανται* ma è ovvio che anch'egli sfiora soltanto la responsabilità dei curiali-esattori e non quella di tutti i membri della *curia*.

Primljeno 14. I. 1985.

²⁰ CT 12, 6, 9 (31 VIII 365).

²¹ Per i beni appartenenti alla *curia* come *corpus* v. CT 5, 2, 1 = Brev 5, 2, 1 (I XII 318) con *l'Interpretatio*; CT 12, 12, 1, 49 (29 VIII 361); CT 12, 1, 123 (28 VII 391); CT 12, 1, 139 (30 V 394); CT 12, 1, 144 (16 V 395); CT 15, 1, 33 (5 VII 395); CT 12, 1, 163 (11 XII 399); CT 12, 4, 1; C 10, 35 (34), 1 e 10, 34 (33), 2 — tutte del 9 VI 428; C. 6, 62, 4 (11 III 429) C 10, 19, 8 (1 IX 468); C 10, 35 (34), 2 (9 III 443); *Edictum Theodorici regis* c. 27 *occ.*

²² Si tratta in primo luogo del CT 12, 6, 8 = C 10, 72, 2 (30 VII 365); CT 12, 6, 20 = C 10, 72 (70), 8 (27 X 386) e CT 12, 6, 25 (18 III 399).

²³ Tra gli altri v. p. es. L. Harmand, *Libanius, Discours sur les patronages*, Paris 1955, p. 67; R. Gang'offer, *L'évolution des institutions municipales en Occident et en Orient au Bas-Empire*, Paris 1963, p. 148; De Martino, *Storia*, cit., p. 516.

²⁴ Cfr. J. Marquardt, *Römische Staatsverwaltung*, II, Leipzig 1884, pp. 228—229. Ma cfr. anche J. Karayannopoulos, *Das Finanzwesen des frühbyzantinischen Staates*, München 1958, che con ragione dubita se un altro simile brano di Teodoreto tratti la responsabilità solidale dei curiali e vede giustamente in esso un riferimento all'obbligo dei curiali—esattori di tasse.